



– ORDINANZA DIRIGENZIALE –

ATTO
N. 663 DEL 19/11/2025

OGGETTO

ORDINANZA PNEUMATICI NEVE 2025-2026

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Prot.

Premesso che:

- durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade provinciali;
- in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;

Per quanto sopra si rende necessario vietare, su determinati tratti stradali, il transito ai mezzi sprovvisti di idonei dispositivi antisdrucchiolevoli, al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire fluidità e sicurezza della circolazione,

Visti

- gli art. 5 comma 3°, 6 comma 4°, 7 comma 3° e 37 del Codice della Strada D. Lgs 285 del 30.04.,1992 e successive modificazioni;
- il Regolamento di attuazione DPR 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2013;

ORDINA

Che nel periodo compreso tra il 19 novembre 2025 e il 15 aprile 2026:

- **tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, sulle strade provinciali di seguito elencate:**
 - S.P. n. 513R "di Val D'Enza", dalla rotatoria con via di Vittorio sulla variante di San Polo d'Enza al km 55+000 centro abitato di Castelnovo ne' Monti;
 - S.P. 103 "Teleferica-Selvanizza" da km 0+000 (incrocio SP 15) a km 4+930 (Ponte Enza);
 - S.P. 102 "Ramiseto-Lago Calamone" da km 0+000 (incrocio SP15) a km 6+600 (fine strada);
 - S.P. 99 "Case Bagatti-Febbio-Peschiera" da km 0+000 (incrocio SP9) a km 4+180 (piste Rescadore) e fino a Peschiera di Febbio;
 - S.P. 58 "Passo Cerreto-Lago" da km 0+000 (incrocio SS63) a km 2+000 (inizio centro abitato di Caereto Laghi);
 - S.P. 18 "Busana-Ligonchio-Passo Pradarena" da km 19+150 (incrocio S.P. 91 Ponte Rossendola) al km 25+815 (Passo Pradarena);

- Variante Ponte Rosso da rotatoria località Croce (incrocio con S.S. 63) a rotatoria via Micheli (incrocio con S.S. 63) in Comune di Castelnuovo ne' Monti;
 - S.P. n. 98 "Fondovalle Tresinaro", dal km 0+000 incrocio con SP 7 (loc. Gargola) in comune di Viano al km 16+190 incrocio con SS63 (Loc. La Costa) in Comune di Carpineti;
 - S.P. 9 "Delle Forbici (Felina-Villa minozzo Civago)" da km 0+000 (incrocio SS 63) in comune di Castelnuovo ne' monti a km 12+350 (inizio Centro abitato di Villa Minozzo).
- tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, sulle strade provinciali di seguito elencate:
- S.P. n. 37 "Albinea-Pratissolo-Chiozza", dal km 0+600 (centro abitato di Albinea) al km 6+400 (rotatoria di Pratissolo);
 - S.P. n. 7 "Pratissolo-Felina", tratto dal km 1+300 (rotatoria Pratissolo) al km 9+500 (centro abitato di Viano);
 - S.P. n. 486R "Di Montefiorino", dal km 20+850 (rotatoria Tressano) al km 45+000 (Ponte sul torrente Dolo);
 - Variante al centro abitato di Puianello, tratto da rotatoria incrocio con S.P. n. 21 a rotatoria incrocio SS 63;
 - S.P. n. 63 "Albinea-Casina", dal km 0+000 (fine centro abitato di Albinea) al km 7+700 (incrocio con SP 89 ca Regnano).
- é vietata la circolazione ai ciclomotori a due ruote e ai motocicli, in presenza di neve o di ghiaccio sulla strada e in caso di nevicata in atto.
- Gli PNEUMATICI INVERNALI che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la direttiva comunitaria 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, recepita dal Decreto Ministero Infrastrutture e dei trasporti 30/03/1994 e successive modificazioni ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;
- I MEZZI ANTISDRUCCHIOLEVOLI impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 e quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati.

Gli obblighi di cui sopra saranno resi pubblici mediante specifica segnaletica come prevista dal Regolamento di esecuzione del C.d.S., (DPR 16.12.92 n. 495),

debitamente posizionata sui tratti di strada sopra elencati a cura della Provincia di Reggio Emilia.

Gli obblighi di cui sopra hanno validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni interessati, dalla relativa viabilità, della Provincia di Reggio Emilia e resa nota al pubblico sia mediante specifica segnaletica di cui al citato art. 122 fig.II 87 del DPR.495/92 sia con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3' del C.d.S e art. 74 del D.PR 495/92.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, tutti i funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S, approvato con D.Lgs n.30.04.92 n. 285.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 comma 4° lettera e) e comma 14° del C.d.S., ovvero dall'art 7 commi 3° e 14° del C.d.S.

- Al Sindaco del Comune di
Castelnovo ne' Monti, Casalgrande, Castellarano,
Scandiano, Viano, Albinea, Quattro Castella, San
Polo d'Enza, Canossa, Casina, Vetto, Vezzano sul
Crostolo, Toano, Baiso, Carpineti, Villa Minozzo,
Ventasso
- Alla Prefettura di Reggio Emilia
- Alla Questura di Reggio Emilia
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio
Emilia e per competenza le Stazioni Territoriali di:
Castelnovo ne' Monti, Casalgrande, Castellarano,
Scandiano, Viano, Albinea, Quattro Castella, San
Polo d'Enza, Canossa, Casina, Vetto, Vezzano sul
Crostolo, Toano, Baiso, Villa Minozzo, Carpineti,
Ramiseto, Collagna e Ligonchio
- Al Comando Polizia Stradale di
Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti
- Al Gruppo Carabinieri Forestale Reggio Emilia
- Al 118 Parma Soccorso
- Al 118 Reggio Soccorso
- Al Comando Provinciale VV.F.
- A SETA REGGIO EMILIA
- Ai Sorveglianti Stradali di zona:
Aldo Lombardi
Davide Ferretti
Davide Bottazzi
Ivan Coli
Daniele Garofani
Jacopo Marastoni
- **Alla Polizia Provinciale** SEDE
- All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE
- Alla Stampa SEDE

Reggio Emilia, lì 19/11/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma